

L'interdisciplinarietà, una questione di metodo

Cinzia Piciocchi

Professoressa associata di diritto pubblico comparato presso l'Università di Trento. Mail: cinzia.piciocchi@unitn.it.

Ho molto piacere di partecipare al *focus on* che prende le mosse dal convegno *BioLaw Journal: 10 anni dopo*, che mi ha consentito di riflettere sul tema dell'interdisciplinarietà. Mi sono trovata in piena sintonia con quanto espresso in quell'occasione in cui, pur non avendo concordato le linee di intervento, abbiamo potuto notare molte corrispondenze e convergenze tra le diverse relazioni. In questo contributo, svolgerò alcune considerazioni sull'inevitabilità dell'interdisciplinarietà e su alcuni elementi essenziali del relativo metodo.

Dal primo punto di vista, l'argomento si potrebbe esaurire in poche parole: è chiara oggi (almeno a mio parere) la necessità di affrontare argomenti all'intersezione tra discipline diverse. Avanzamenti tecnologici e scientifici rapidissimi e complessi (talvolta veramente difficili da comprendere) presentano sfide continue alla regolamentazione giuridica, rendendo inevitabile un approccio interdisciplinare. Forse, si tratta di un fenomeno che diventa oggi più evidente, ma che interessa il diritto da sempre, così come le altre materie, perché non esistono bolle disciplinari. È bene saperlo: chi ama lo studio della musica non può rifugiarsi in una sfera fatta solo di arte che prescinda dallo studio della matematica (i rapporti numerici degli accordi), o della fisica (tutto il mondo dei suoni). Se ci si occupa di affreschi, non si opererà solo nell'ambito delle arti figurative, ma inevitabilmente si dovranno affrontare aspetti di chimica e tecnica dei materiali. Ecce-tera. Similmente, non è possibile occuparsi di

diritto solo nella prospettiva delle scienze sociali, accettando qualche limitata contaminazione con materie come ad esempio la storia, la sociologia o l'antropologia. In molti ambiti appare necessario acquisire competenze informatiche, di biologia o di medicina, spesso entrando in territori di grande complessità tecnica. Le contaminazioni sono difficili da affrontare, ma creano anche nuovi ambiti da esplorare e, soprattutto, arricchiscono reciprocamente le discipline che si confrontano.

Ritengo che l'interdisciplinarietà non possa essere praticata implicitamente, dovendo affidarsi ad una metodologia: così come avviene per la comparazione, non è sufficiente "sentirsi" comparatisti, ma è necessario applicare un metodo che va innanzi tutto studiato, pena l'approssimazione. In effetti, sono diverse le similitudini tra la metodologia dell'analisi comparata del diritto e dell'interdisciplinarietà, come attestano i numerosi contributi dottrinali che le praticano entrambe.

Un esempio: le problematiche di carattere linguistico, che si trovano in ambedue gli ambiti e che obbligano ad una riflessione approfondita sui termini utilizzati. Le parole sono gli strumenti di lavoro di chi operi nel contesto giuridico, quindi richiedono attenzione costante nel loro utilizzo. Tuttavia, la comparazione con altri ordinamenti e l'analisi di materie all'intersezione con altre discipline impongono cautele ulteriori e, soprattutto, maggiore impegno. In entrambi i casi, infatti, ci si trova davanti a parole "straniere", nel senso che il loro significato va compreso e contestualizzato alla luce dell'ambito in cui sono utilizzate.

Il dialogo di qualche giorno fa tra due mie colleghe esemplifica in maniera molto chiara quest'aspetto: parlando di standard ed intelligenza artificiale, una delle due diceva di non conoscere il significato di quella parola in

quell'ambito. Mi è parsa una manifestazione di consapevolezza importante: la parola "standard" potrebbe apparire di facile comprensione (un modello, un tipo, che esprime un livello comune ad un determinato contesto). Comprendere invece che si tratti di un concetto con un significato peculiare in riferimento ad una determinata materia (in quel caso: l'intelligenza artificiale), significa avere consapevolezza della rilevanza degli aspetti linguistici nell'ambito dell'interdisciplinarietà.

Si deve sapere di non sapere, quando ci si avvicini ad argomenti propri di altre discipline: un presupposto importante, che evita di basare i propri ragionamenti su assunzioni svianti.

Concordo poi con le considerazioni svolte nelle altre relazioni, in merito ai rischi della "tuttologia" che riguarda la percezione di quello che pensiamo di sapere, in rapporto a ciò che effettivamente conosciamo. Negli studi caratterizzati dall'interdisciplinarietà, si tratta di un rischio presente: si approfondisce la conoscenza sulle cellule staminali, sulle piante OGM, sui vaccini e ci si percepisce come esperti di biologia, genetica agraria, vaccinologia. La pandemia pare aver amplificato questo fenomeno, penso in particolar modo al dibattito sulla legittimità dell'obbligo vaccinale, una questione di carattere giuridico e politico, che ha spesso finito per assumere i tratti di discettazioni in merito a rischi ed efficacia dei vaccini ad mRNA, anche da parte di chi difettava delle competenze in materia, in una confusione di competenze fuorviante, anche (e soprattutto) per il contesto sociale.

Praticare la "tuttologia" in ambito accademico è, a ben vedere, una sorta di ossimoro, poiché disconosce l'importanza della conoscenza scientifica, che si costruisce proprio nella Università e che è il risultato di un sapere, coltivato in ambiti specifici di competenza.

L'interdisciplinarietà non si costruisce discutendo di cose che non si sanno, "invadendo" gli ambiti di competenza altrui ma, al contrario, rispettando i confini delle diverse discipline. Mi chiedo se le persone esperte in ambito giuridico che hanno discettato di vaccini, virus e sistema immunitario accetterebbero di confrontarsi sull'efficacia diretta di una direttiva o sugli effetti di un certo tipo di contratto con una persona laureata in virologia?

Queste considerazioni rappresentano un portato rilevante del metodo dell'interdisciplinarietà: è importante sapere a chi rivolgersi per capire le cose; l'individuazione degli esperti è un tema di assoluta rilevanza.

A questo proposito, mi pare esemplificativa una vicenda giudiziaria, nata alcuni anni fa e precisamente quando il CERN annunciò che stava per effettuare alcuni esperimenti sul "bosone di Higgs".

Devo confessare che, ad oggi, ho ben chiaro chi fosse Higgs (un fisico britannico, vincitore del premio Nobel nel 2013 assieme ad un collega belga) ma non che cosa sia il bosone e, soprattutto, perché fosse così importante trovarlo. Ammetto di aver provato un po' di commozione nel vedere l'esultanza delle persone presenti all'esperimento e gli applausi tributati a Higgs e colleghi in quell'occasione. Il mio trasporto non derivava però dalla comprensione dell'esperimento, ma dal fatto che risuonassero in modo per me familiare le dinamiche (conoscenza, fatica, riconoscimento, soddisfazione), che so riconoscere in generale nel campo della ricerca. Ho però analizzato con grande interesse le controversie giudiziarie legate a quell'esperimento ed in particolare l'azione proposta di fronte – tra gli

altri – ad una corte distrettuale hawaiana¹ ed alla Corte europea dei diritti dell'uomo². La questione prospettata in tutte queste cause era inquietante: la controversia, infatti, era mirata ad impedire lo svolgimento dell'esperimento al CERN poiché, a detta dei ricorrenti, avrebbe generato una sorta di buco nero che avrebbe inghiottito il nostro pianeta, determinando la fine dell'umanità³.

L'esperimento si è svolto e, se siamo qui a confrontarci su questa tematica, è oggi semplice pensare che sulla fine del mondo questi ricorrenti si siano sbagliati. Questa vicenda ha però posto in luce un aspetto fondamentale: di chi fidarsi? Della maggioranza degli esperti che non ritenevano sussistente questo rischio (mal che vada, non troveremo il bosone, ma nessuna fine del mondo, stiano tutti tranquilli), o della minoranza che individuava come possibile la fine dell'umanità?

Come si individuano gli esperti di un settore? Ritengo che si trovino nei luoghi dove si coltiva un sapere scientifico: istituti di ricerca, Università, consorzi scientifici internazionali, accomunati dall'applicazione di un metodo, fondato su regole comuni e riconosciute. "Luoghi" che includono anche le riviste autorevoli e riconosciute nell'ambito scientifico: fonti che veicolano il sapere, diffondendolo e, soprattutto, identificandolo.

Alcuni organismi sono ottime palestre per comprendere come si svolga il dialogo tra discipline differenti; penso ad esempio alla macro-categoria dei comitati etici, la cui composizione riflette

le diverse anime delle questioni analizzate: giuridica, etica, medica, ecc. In questi contesti si apprendono (in maniera talvolta inconsapevole) gli elementi essenziali del dialogo interdisciplinare. Il linguaggio deve necessariamente semplificarsi: i tecnicismi devono essere spiegati in maniera chiara a chi sia esperto di altra materia. Inoltre, si lavora molto sui confini: si impara a capire su che cosa si sia chiamati ad intervenire e su che cosa sia invece opportuno tacere. La valutazione di un protocollo di ricerca, ad esempio, comporta diverse valutazioni ed alcuni aspetti tecnico-scientifici non possono essere oggetto di considerazioni se non da parte di chi sia in grado di comprenderli ed analizzarli.

È quindi necessario sapere quanto astenersi dall'intervenire, ma anche quando parlare: capire, cioè, dove finisca il nostro ambito di competenza, ma anche quando esso sia richiesto. Non è sempre chiaro, infatti, come nell'ambito giuridico siano presenti tecnicismi e come anche il diritto sia una scienza, che non si pratica nei laboratori ma nei tribunali, nelle aule universitarie, nel dibattito dottrinale. Anche nei confronti della scienza giuridica la tuttologia può essere dannosa: quindi la rivendicazione degli ambiti di intervento della competenza giuridica può essere importante, purché accompagnata da serietà nel metodo e, come si diceva, chiarezza di linguaggio.

Forse, l'interdisciplinarietà è, in modo molto riassuntivo, una questione di rispetto: delle competenze altrui come anche delle proprie, in un metodo comune a chi si occupi in ultima analisi della

¹ *Sancho v. U.S. Department of Energy*, 578 F. Supp. 2d 1258 (D. Haw. 2008); al *Bundesverfassungsgericht* tedesco (*BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats*, 18 febbraio 2010, 2 BvR 2502/08 -, Rn. 1-30,9).

² Ne diede notizia ad esempio *agi.it*, *10 Giorni a test su big bang: la fine del mondo è vicina?*, del 05 dicembre 2008.

³ La vicenda è ricostruita con più precisione da M.C. PETERSON, *Comment, The Sancho Effect: Why the Large Hadron Collider Won't Destroy the Earth, and How It Could Improve Science in the Courts*, in *Jurimetrics*, 54, 2014, 303.

stessa cosa, la ricerca scientifica. Più di tutto, si tratta di una questione di fiducia, di affidamento

alla competenza dell'altro, ben riposta in quanto fondata su basi razionali, solide e riconoscibili.